



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento recante n. 5668/2015 R.G., promosso, ai sensi degli artt. 156 e ss L.n. 633/1941, nonché ai sensi degli artt. 669 *bis* e ss cpc, da Gianfranco Sanguinetti, con gli avv.ti Giovanni Giovannelli, Albero Pojaghi e Antonio Gennari, contro Fondazione La Biennale di Venezia, con gli avv.ti Massimo Sterpi, Angela Saltarelli e Debora Rossi, nonché con la chiamata in causa di Samson Kambalu, con l'avv.to Paolo De Santis, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.11.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 14.7.2015, Gianfranco Sanguinetti, rammentando di essere esponente italiano di spicco del movimento situazionista e già membro dell'“Internazionale Situazionista”, corrente artistica sviluppatasi tra il 1960 ed il 1970 e propugnate il superamento dell'arte intesa come mercificazione ed approdata a forme di critica sociale, economica, politica e del lavoro, mediante la pratica dello scandalo, del *détournement*, della correzione o usurpazione d'identità, dell'impostura e della beffa con fini sovversivi, nonché rammentando di essere autore di numerose opere situazioniste quali “Rapporto Veridico sulle ultime possibilità di salvare il capitalismo in Italia”, pubblicata nel 1975 con lo pseudonimo Censor, “Prove dell'inesistenza di Censor enunciate dal suo Autore”, pubblicata nel 1976, “Rimedio a tutto”, pur non pubblicata, “Del terrorismo e dello Stato” pubblicata nel 1979 e “Miroslav Tichy – Les Formes du Vrai – Forms of Truth” pubblicata nel 2011, ha



allegato che nell'ottobre del 2013 avrebbe conferito alla casa d'aste Christie's il mandato a vendere i propri archivi situazionisti contenenti molte delle proprie opere letterarie, fotografiche nonché disegni e lettere in buona parte mai pubblicati, archivio che la biblioteca "Beinecke Rare Book & Manuscript Library", presente presso l'università di Yale, si sarebbe aggiudicato al prezzo di euro 650.000,00.=, con ciò, tuttavia, senza cedere i propri diritti di proprietà intellettuale, essendone fatto divieto di riproduzione.

A detta del ricorrente, durante la manifestazione espositiva della Biennale di Venezia, sarebbe stata allestita l'installazione intitolata "Sanguinetti Breakout Area" in cui certo Samson Kambalu, artista del Malawi, avrebbe esposto, oltre a foto e disegni non di creazione del ricorrente, circa tremila fotografie tutte dichiaratamente ritraenti documenti, scritti, disegni e foto contenuti nell'archivio Sanguinetti esistente presso la biblioteca "Beinecke" e con l'avviso che detto materiale si sarebbe potuto maneggiare, fotografare e condividere *on line* dai visitatori della mostra.

Gianfranco Sanguinetti ha lamentato la violazione da parte di Samson Kambalu e della Biennale del diritto di riproduzione previsto dall'art. 13 L.A., non essendo stata autorizzata la condotta posta in essere; la violazione del diritto di esposizione e di distribuzione di cui all'art. 17 L.A.; lo sfruttamento economico delle copie vietato dall'art. 68 comma 6 L.A.; la violazione del diritto di pubblicazione per le opere inedite, secondo il disposto dell'art. 12 L.A. Quanto alla corrispondenza costituita dalle lettere personali riprodotte, il ricorrente ha lamentato la violazione dei suoi diritti di riservatezza.

Inoltre, il ricorrente ha rammentato come presso La Biennale sarebbe offerto in vendita, per il prezzo di 8.500,00.= sterline inglesi il volume intitolato "Theses" e attribuito al ricorrente medesimo, contenente la raccolta di tutte le riproduzioni esposte, condotta integrante contraffazione, consistendo nella riproduzione non autorizzata delle opere di Sanguinetti senza usurpazione di paternità, oltre che integrante le violazioni già enunciate.

Ritenuta la sussistenza del *periculum in mora*, parte ricorrente ha chiesto di inibire a Fondazione La Biennale di Venezia la prosecuzione della installazione intitolata



“Sanguinetti Breakout Area” e qualsiasi utilizzo del materiale esposto, con fissazione di penale in caso di inadempimento dell’emananda ordinanza.

Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Samson Kambalu, per i motivi indicati nel provvedimento di data 21.9.2015, si sono costituiti i resistenti. Fondazione La Biennale ha, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, limitandosi ella ad esporre l’opera artistica di Kambalu e negando di svolgere attività lucrativa mediante l’affermata vendita del volume “Theses” da imputarsi a certa Galleria Stevenson avente sede in Sud Africa. Nel merito, la fondazione ha affermato che, una volta ceduti alla Beinecke Library, i documenti oggetto di lite sarebbero usciti dalla disponibilità dell’autore, non potendosi parlare in ogni caso di opere inedite e non potendosi impedire la loro esposizione pubblica. Inoltre, l’ente convenuto ha eccepito come, secondo la stessa teorica situazionista, l’opera dell’intelletto sarebbe appropriabile, al fine di rendere la stessa liberamente fruibile e non mercificata, con la conseguenza che lo stesso Sanguinetti, propugnando dette teoriche, avrebbe offerto a chiunque una licenza gratuita e non esclusiva per la riproduzione delle sue opere, rappresentando il *détournement* il diniego situazionista della proprietà intellettuale e consistendo lo stesso nella riappropriazione di frammenti discorsivi di altri autori, riconvertendoli, in modo anche deformato, in altri contesti di significato.

In ogni caso, l’ente convenuto ha evidenziato come, proprio prendendo le mosse dalla cessione da parte di Sanguinetti del proprio archivio, l’opera esposta avrebbe messo allo specchio il situazionismo stesso, rielaborando un intero archivio situazionista ed evidenziando la contraddizione dell’atto di mercificazione del suo autore e ciò mediante proprio la pratica del *détournement*, essendosi Kambalu appropriato dell’opera in termini di critica satirica e beffarda, essendo ciò evidente dal titolo dell’installazione “Sanguinetti Breakout Area”, ove il termine *breakout* ha sia il significato di “contrattacco”, in modo da evidenziare lo scontro dell’autore con



Sanguinetti mediante le stesse armi situazioniste, sia il significato di “fuga/evasione”, in modo da evidenziare l’abbandono della teorica situazionista da parte di Sanguinetti stesso.

Avendo l’installazione in questione piena dignità di opera provocatoria, satirica e parodistica, nessuna violazione del diritto di autore sarebbe stata commessa, vista la tutela concessa alla parodia dagli artt. 21 e 33 della costituzione.

Contestata la ricorrenza, non solo del *fumus boni iuris*, ma anche del *periculum in mora*, Fondazione La Biennale ha chiesto il rigetto delle domande cautelari proposte dal ricorrente.

Anche Samson Kambalu si è costituito in giudizio evidenziando, preliminarmente, la nullità e l’improcedibilità dell’atto di integrazione del contraddittorio, non avendo Sanguinetti svolto alcuna richiesta ai suoi danni, posto che lo stesso avrebbe ribadito esclusivamente le conclusioni già prese nei confronti di Fondazione La Biennale.

Nel merito Samson Kambalu ha ripreso le argomentazioni difensive già spese dall’altra convenuta, concludendo per il rigetto delle domande di controparte.

Anzitutto debbono essere considerate le eccezioni mosse da Fondazione La Biennale e dal terzo chiamato Kambalu relative all’affermata carenza di legittimazione passiva e all’affermata nullità ed improcedibilità dell’atto di chiamata in causa.

Principiando dalla prima eccezione, deve osservarsi che la legittimazione è affermata in ragione della prospettazione fatta da parte ricorrente che, nel caso di specie, lamenta essere leso il proprio diritto di autore in ragione della esposizione da parte della Biennale di Venezia dell’installazione di Kambalu Samson, esposizione che in sé determina lesione dei diritti di Gianfranco Sanguinetti. L’atto espositivo, infatti, concorre in modo necessario all’integrazione dell’illecito denunciato e, come tale, rende responsabile l’ente organizzatore dell’esposizione medesima, unitamente al soggetto artefice dell’opera denunciata di contraffazione. Conseguentemente che Fondazione



La Biennale deve reputarsi certamente legittimata passiva, anche perché l'ordine di inibitoria preteso da Sanguinetti Gianfranco riguarda proprio l'esposizione dell'installazione denunciata.

Quanto all'affermazione di Kambalu Samson secondo cui l'atto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti sarebbe nullo o improcedibile per il fatto che il ricorrente non avrebbe svolto nei suoi riguardi alcuna domanda diretta, posto che Sanguinetti ha mantenuto la richiesta di inibitoria rivolta alla fondazione di proseguire l'installazione denominata "Sanguinetti Breakout Area", deve ribadirsi quanto già affermato con il provvedimento interlocutorio del 21.9.2015, ove è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio. Infatti, l'inibitoria come richiesta in sé incide necessariamente sulla sfera giuridica dell'autore Kambalu Samson e, in particolare, sulla facoltà coesenziale al diritto dell'autore di pubblicare l'opera medesima, pubblicazione che, nel caso di specie, assume importanza particolare, visto il rilievo internazionale della esposizione d'arte organizzata da Fondazione La Biennale, cosicché la richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'esposizione dell'installazione già di per sé è domanda che assume rilievo anche nei confronti di Kambalu, senza che sia in alcun modo necessario esplicitare che la rimozione urgente dell'installazione sia chiesta da Sanguinetti anche nei confronti dell'autore a cui il ricorso è stato notificato.

Venendo al merito del giudizio, deve rilevarsi che l'installazione "Sanguinetti Breakout Area" non può reputarsi una contraffazione ai danni del ricorrente, benché essa riprenda scritti, disegni, fotografie o parti di sue opere, mediante la loro riproduzione fotografica ed esposizione, oltre che altre opere o scritti che, pur provenienti dall'archivio Sanguinetti, non sono allo stesso attribuiti.

Infatti, la contraffazione consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione stessa, così dovendosi escludere gli illeciti



lamentati da parte ricorrente ove nell'installazione contestata, anche ai fini di critica o parodia, possa ravvisarsi un'elaborazione originale ed autonoma, quale può certamente essere anche la rivisitazione o variazione o trasformazione dell'opera originale, mediante un riconoscibile apporto creativo manifestato nel mondo esteriore.

Appare rilevante evidenziare che Samson Kambalu ha realizzato una installazione articolata e complessa che non si riduce ad una mera esposizione di opere o parti di opere di Sanguinetti, senza autorizzazione alcuna, posto che detta installazione si fa veicolo di un messaggio creativo, originale ed autonomo chiaramente percepibile e che nel suo complesso, utilizzando il linguaggio del movimento situazionista in ragione dell'uso del *détournement*, dello scandalo e della beffa, ha evidenziato la contraddizione tra la teorizzata lotta alla mercificazione dell'opera dell'intelletto propria dello stesso ricorrente e la messa in vendita delle opere da parte di Sanguinetti.

In particolare, il linguaggio creativo dell'installazione è chiaramente percepibile nel fatto che, se non tutte, buona parte delle riproduzioni fotografiche esposte riporta quanto ritratto sospeso nelle mani di Samson Kambalu che, a mo' di sberleffo, pare riappropriarsi fisicamente dell'opera medesima per rimetterla a disposizione della libera fruizione dei visitatori della mostra d'arte, in sarcastica sintonia con l'ideale situazionista del ricorrente. D'altronde, la medesima avvertenza evidenziata da parte ricorrente secondo cui le fotografie in cui si sostanzia l'installazione ed esposizione "possono essere maneggiate, fotografate e condivise *on line*" esprime tale concetto di libera fruibilità della stessa opera di Kambalu, opera che, appunto, a sua volta può essere "maneggiata" "fotografata" e "condivisa", cosicché la critica sarcastica alla "situazione" presa di mira dall'autore si comprende in ragione della riaffermata concezione, espressa in modo concreto e fisico, che egli ha dell'arte come dono, concezione propria della cultura nazionale di provenienza, come riconosciuto dalla critica che si è dedicata alla sua produzione artistica.

Il messaggio sarcastico e creativo sinora considerato appare suggestivamente enunciato dal titolo dell'installazione "Sanguinetti Breakout Area", posto il suo



duplice significato di installazione dedicata al “contrattacco” critico a Sanguinetti ovvero di installazione dedicata alla “fuga” di Sanguinetti dal suo ideale situazionista. In modo ancora più esplicito il significato dell’installazione è reso evidente al fruitore dal fatto che, unitamente alla esposizione delle sue riproduzioni fotografiche, Kambalu utilizza, a mo’ di murale su cui sono esposte le riproduzioni medesime, la lettera aperta di Bill Brown, ex traduttore in inglese di Sanguinetti e suo *web host*, con cui si è rivolta una critica risoluta al ricorrente, vista la mercificazione del suo archivio, circostanza questa indicata chiaramente anche nella descrizione dell’opera fatta dall’organizzazione (doc. n. 6 di fascicolo di parte convenuta), cosicché non si comprende il motivo per il quale la rivista *on line* Artspace avanzi il dubbio della non intelleggibilità dell’installazione per il difetto di commetti esplicativi (doc. n. 44 di fascicolo di parte ricorrente).

Anche le modalità di esposizione dell’installazione attribuiscono valenza creativa all’opera, accompagnata, per quanto risulta dalla presentazione fatta dalla Biennale, dalla presenza di mobilio per area di *relax* basato su “Il Gioco della Guerra” di Guy Debord, teorico del situazionismo, secondo la reinterpretazione di Samson Kambalu. L’intera installazione ha la sua coerenza creativa e di messaggio di critica sarcastica chiaramente riferibile come proveniente da Kambalu e non può certo ridursi a mera contraffazione e plagio delle opere di Sanguinetti o di parti di esse, dovendosi rammentare che la presenza della creatività rammentata permette di ritenere integrata anche l’esimente della parodia, secondo quanto argomentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 201 del 3.9.2014 (causa C-201/2013), essendo pacificamente riconosciuta la parodia medesima come diritto costituzionalmente garantito nell’ordinamento interno dagli artt. 21 e 33 Cost.

Inoltre, l’esame dell’opera che si denuncia in contraffazione deve essere condotto, non in riferimento alla quantità più o meno ampia del materiale Sanguinetti riprodotto fotograficamente, ovvero in ragione del fatto che non tutte le riproduzioni fotografiche di Kambalu riportano il gesto di essere tenute in mano dall’autore, con il chiaro messaggio già evidenziato, quanto piuttosto interrogandosi se “Sanguinetti Breakout Area” si discosti dall’opera asseritamente contraffatta per essere essa latrice



di un messaggio creativo diverso, in ragione di percepibili differenze rispetto a quanto rappresentato, messaggio che, nel caso, assume rilievo di critica sarcastica, finalizzata ad aprire la discussione su questione intellettuale di interesse collettivo, discussione già sollecitata a seguito della lettera aperta di Bill Brown, visto che il soggetto criticato è esponente riconosciuto del situazionismo.

In altre parole, è dubbio che Samson Kambalu abbia plagiato o contraffatto l'opera di Sanguinetti, peraltro accessibile al pubblico presso la biblioteca che ha acquistato il materiale, posto che detta opera viene semplicemente rappresentata come immagine, senza alcun intento appropriativo del suo contenuto concettuale: l'immagine fotografica, nel contesto descritto, è semplicemente lo strumento con cui si esprime percettibilmente ed in modo riconoscibile dal fruitore l'opera iconografica creativa e nuova dell'autore dell'installazione, opera latrice del messaggio situazionista di critica sarcastica.

In conclusione, non pare che il ricorso cautelare sia sorretto da adeguato *fumus boni iuris*, di modo che lo stesso deve essere rigettato sulla scorta delle assorbenti considerazioni sinora svolte, a prescindere dalla ricorrenza dell'indefettibile presupposto del *periculum in mora*.

Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del ricorrente Gianfranco Sanguinetti che, dunque, va condannato alla rifusione di quanto anticipato dalla convenuta Biennale e dal terzo chiamato Kambalu Samson.

P.Q.M.

rigetta le istanze cautelari tutte proposte dal ricorrente Sanguinetti Gianfranco;



condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Fondazione La Biennale di Venezia e di Kambalu Samson che si liquidano per ciascuno di essi in euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, 7 novembre 2015

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

